

In conclusione i consigli ora riportati non costituiscono delle regole assolute, ma vogliono piuttosto rappresentare un possibile punto di partenza per costruire le basi di una dieta efficace ed individualizzata. Tale obiettivo rappresenta parte integrante di un più ampio e articolato programma terapeutico che con la partecipazione attiva del paziente, del medico di famiglia e del reumatologo di fiducia, punta a migliorare la qualità e l'aspettativa di vita del malato.

Dott. Francesco De Leonardis
Università degli Studi di Ferrara
Cattedra e U.O. Complessa di Reumatologia
Direttore: Prof. Francesco Trotta

◆ —◆ —◆
Disabilità:
i percorsi per il riconoscimento sanitario saranno più semplici

Legge regionale Emilia Romagna
n. 4 del 19/2/2008



L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato la legge "Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori misure di semplificazione e altre disposizioni in materia sanitaria e sociale". La legge regionale prevede il rilascio da parte delle Commissioni sanitarie costituite presso le ASL di certificazioni della disabilità e dell'invalidità civile più semplici e unificate.

A tal fine si prevede: un'unica domanda (presentata in forma contestuale per tutte le condizioni medico-legali (di seguito precisate) – il modulo unico di domanda dovrebbe essere pronto entro la metà del mese di maggio 2008); la riunificazione degli organismi attualmente operanti per gli accertamenti in un'unica Commissione sanitaria.

La semplificazione nella fase di inoltro della domanda riguarderà:

- lo stato di invalidità, cecità e sordità civili,
- la condizione di handicap di cui alla legge 5/2/1992, n. 104 ,
- la condizione per il collocamento mirato al lavoro, ai sensi della legge 12/3/1999, n. 68
- la condizione per l'integrazione scolastica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi

dell'articolo 35, comma 7, della legge 27/12/2002, n. 289).

La domanda di riconoscimento, come già ricordato, delle condizioni di disabilità sopra richiamate verrà presentata in forma unica. La domanda di riconoscimento, da compilare sull'apposito modello unico, dovrà sempre essere presentata all'ASL competente per il territorio di residenza del richiedente.

La funzione di accertamento e di valutazione dello stato di disabilità è svolto dalle Aziende Usl, attraverso apposite commissioni costituite con provvedimento del Direttore generale, che devono rappresentare le diverse professionalità, al fine di esprimere una adeguata valutazione dei bisogni socio-sanitari derivanti dalla disabilità.

Le commissioni sanitarie sono composte:

- a) da un medico specialista in medicina legale, dipendente o convenzionato con l'Azienda Usl, in qualità di Presidente;
- b) da un medico specialista nella patologia prevalente oggetto della valutazione, dipendente o convenzionato con l'Azienda Usl;
- c) da un operatore sociale dei servizi pubblici territoriali competenti;
- d) da un medico in rappresentanza dell'associazione di categoria del richiedente.

Agli accertamenti finalizzati anche al collocamento mirato al lavoro delle persone con disabilità partecipa, come componente aggiuntivo, il medico del lavoro, dipendente o convenzionato con l'Azienda Usl.

All'accertamento può assistere, su richiesta della persona interessata e con onere a suo carico, un medico di fiducia del richiedente.

Gli accertamenti di cui alla presente legge sono eseguiti entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda (*resto valido il minor termine pari a 15 giorni per i malati oncologici*).

Nel caso il cittadino non condivida il giudizio medico – legale formulato dalla commissione sanitaria, può proporre istanza di riesame alla medesima commissione entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, la nuova visita che deve comunque avvenire entro trenta giorni dalla richiesta. In tal caso, la commissione di accertamento è composta interamente da professionisti diversi da quelli che hanno espresso la valutazione della quale viene richiesto il riesame. Alla seduta della commissione, riunitasi in sede di riesame, possono assistere, su richiesta dell'interessato e con onere a suo carico, un medico ed un operatore sociale di fiducia del richiedente.

a cura di
Dott. Adelmo Mattioli
Direttore Generale Inca-CGIL
Regione Emilia Romagna